



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 228/2025

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **69653** del registro di segreteria, depositato il 20 settembre 2024, proposto da:

D. L. E., nata OMISSIS, c.f. OMISSIS e ivi residente, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Andrea Bava BVANDRG64L24D9690 del Foro di Genova PEC avv.andreabava@certmail-cnf.it e dall'Avv. Francesco Saladino (SLDFNC65T07G273D) PEC avvfrancescosaladino@pec.it del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Salvatore Lo Forte, 13 presso lo studio del secondo legale **-parte ricorrente-**

Contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco

Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 10 luglio 2025, l'avv. Saladino anche in

sostituzione dell'avv. Bava per parte ricorrente e l'avv. Norrito per

l'INPS come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la signora D. L., già

docente di matematica e fisica dal 1989 in congedo per inidoneità

assoluta dal 2018, ha premesso:

- di essere stata sottoposta agli accertamenti medico-legali,

all'esito dei quali veniva confermata la sussistenza del requisito

di inidoneità assoluta ad ogni e qualsiasi attività lavorativa

come da verbale della commissione medica di verifica di

Palermo in data 30 giugno 2021, nonché come da verbale della

commissione medica legale dell'Inps in data 21 luglio 2021;

- che la pensione di inabilità assoluta, dapprima negata con la

motivazione *"reiezione per motivi amministrativi mancanza del*

requisito anagrafico contributivo", veniva poi concessa con

determina 29 marzo 2022 e calcolata in relazione agli anni di

servizio pari ad anni 19 mesi 6 con l'assegnazione di un *bonus*

pari ad anni 1 mesi 4 pari al raggiungimento dei 60 anni di età

per un complessivo arrotondato di anni 20 e mesi 11;

- che in data 21/02/2024 ha richiesto che il *bonus* di cui all'art. 2

comma 12 1. 335/95 venisse ricalcolato fino al compimento

dell'età pensionabile di 67 anni con conseguente assegnazione

di un *bonus* di anni 8 e mesi 4 (mancando dunque anni 7 di

bonus);

- che in data 22/02/2024 detta istanza veniva rigettata e che

analoga sorte subiva il ricorso al comitato provinciale

successivamente proposto.

Tanto premesso, parte ricorrente ritiene che il trattamento

pensionistico d'inabilità in godimento mediante l'attribuzione del

bonus previsto dall'art.2, co. 12, L.335/1995, andrebbe calcolato come

se la sig.ra D. L. fosse cessata dal servizio al compimento del 67.mo

anno di età.

La modalità di calcolo del "*bonus*", infatti, in base al tenore della norma

di riferimento, non potrebbe non risentire del progressivo

innalzamento dei requisiti anagrafici per l'ottenimento della pensione

ordinaria, anche al fine di evitare che i dipendenti delle

amministrazioni pubbliche ultrasessantenni, che dovessero diventare

inabili dopo il superamento della soglia del sessantesimo anno di età,

non abbiano a risentire del pregiudizio riveniente dal calcolo della

maggiorazione legato ad un inattuale parametro di età pensionabile.

Richiamati ampi stralci di alcuni precedenti giurisprudenziali ritenuti di rilievo, parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo: *“affermato il diritto della ricorrente alla riliquidazione a decorrere dal 28.07.21 della pensione diretta inabilità art. 2 comma 12 L. 335/95 iscr 068000519 da calcolarsi con ulteriore bonus aggiuntivo di anni 7 (o di quello meglio visto) e per l’effetto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze rispetto al trattamento pensionistico già erogato dal 28.07.21, con interessi e rivalutazione sulle differenze dovute ex art. 429 c.p.c.*

Vinte spese, diritti ed onorari, con distrazione a favore dell’Avv. Andrea Bava che si dichiara anticipatario”.

II. Con memoria debitamente depositata il 28 giugno 2025, si è costituito in giudizio l’INPS che, anzitutto, ha rilevato che con ricorso iscritto al n. 69102, deciso con sentenza di questa Sezione n. 7/2024, l’odierna ricorrente aveva già chiesto l’accertamento del diritto alla pensione ex art. 2 comma 12 L. 335/95. In quel giudizio l’Istituto costituendosi aveva, inoltre, già rappresentato che la domanda era stata accolta e liquidata correttamente con il riconoscimento del *bonus* contributivo corretto. Era dunque stato depositato il prospetto di liquidazione e si era concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L’odierno ricorrente aveva, pertanto, richiesto in corso di giudizio la dichiarazione di cessata materia del contendere a cui l’Istituto non aveva aderito. La sentenza, dunque, concludeva nel senso della inammissibilità della domanda per carenza di interesse a ricorrere.

Pertanto, già nel precedente procedimento, controparte conosceva benissimo le modalità di liquidazione della prestazione in questione e,

conseguentemente, il ricorso in esame dovrebbe ritenersi inammissibile. Secondo l'Ente previdenziale, infatti, ove il ricorrente non avesse inteso aderire alla soluzione della questione data dal Giudicante avrebbe dovuto proporre gravame avverso la prima sentenza ormai passata in giudicato e non altro giudizio.

Nel richiamare la disciplina ritenuta applicabile, in particolare, l'INPS ha dedotto che l'art. 9 -comma 3- del citato Decreto del Ministero del Tesoro n. 187/97 ribadisce che nei casi di liquidazione della pensione secondo il sistema misto di cui all'art. 1, comma 12, L. 335/95, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sia incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo mancante al raggiungimento del 60° anno d'età dell'interessato e computata ai sensi dell'art. 1, comma 15, stessa L. 335/95, fermo restando che l'anzianità contributiva complessiva non superi i 40 anni.

Ripercorso l'iter amministrativo seguito, l'Ente previdenziale ha, infine, eccepito che, al massimo, l'età cui dovrebbe farsi riferimento è quella dei 65 anni e non certo come affermato solo labialmente dal ricorrente dei 67 anni. Infatti, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio precedentemente previsto a 65 anni come è noto, è stato innalzato soltanto con la legge di Bilancio n. 207/2024 a decorrere dal 1.1.2025.

In subordine è stata formulata espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati.

Da ultimo, è stata contestata la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stante il divieto di cumulo tra

tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co VI L.

30/12/1991 n. 412 e 8 dell'art. 20 co. 36 L. 23/12/1994 n. 724.

L'INPS ha quindi concluso chiedendo di - *Rigettare con ogni statuizione il ricorso poiché inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio.*

III. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2025, l'avv. Saladino ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. In particolare, con riguardo alle contestazioni di parte resistente connesse alla sussistenza del precedente giudicato, ha osservato come il presente ricorso scaturisca da un diniego opposto ad una istanza della ricorrente successiva alla data del 22.02.2024. Parimenti, l'avv. Norrito ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sulla corretta determinazione del trattamento pensionistico d'inabilità della ricorrente, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, co. 12, l. n. 335/95.

In via del tutto preliminare, deve esaminarsi l'eccepita inammissibilità del ricorso in ragione della sussistenza del giudicato formatosi sulla decisione di questa Sezione n. 7/2024.

Al riguardo, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento.

Con detta decisione, invero, dopo aver constatato che il provvedimento di concessione del trattamento pensionistico richiesto in ricorso era stato riconosciuto ancor prima dell'instaurazione del

contraddittorio, il ricorso della sig.ra D. L. è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse. Al riguardo, deve rammentarsi come la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio. (ex multis, Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 10641 del 16 aprile 2019; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di improponibilità della domanda per il conseguimento della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, resa nel precedente giudizio per assenza del presupposto processuale costituito dalla previa istanza amministrativa, precludesse la riproposizione dell'azione) (cfr. Corte dei conti Sez. giur Veneto sent. 85/2024).

Alla luce di quanto sopra, non essendosi formato, nel caso di specie, un giudicato sostanziale specialmente con riferimento alla domanda attinente alla esatta quantificazione del c.d. “bonus”, non è preclusa la riproposizione della domanda nel presente giudizio e l’eccezione di inammissibilità formulata dal patrocinio dell’INPS va dunque respinta.

2. Passando al merito del giudizio, anzitutto, occorre anzitutto richiamare il dettato dell’art. 2, co. 12, l. n. 335/95 in forza del quale: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette

forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

Con D.M. 8 maggio 1997, n. 187, sono state, inoltre, indicate le modalità applicative della normativa primaria e, in particolare, l'art. 9, comma 3, è stato riconosciuto ai soggetti, che alla data del 31/12/1995 possedevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, una maggiorazione del montante contributivo individuale in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento del 60esimo anno

di età.

Tanto premesso sul piano normativo, per esigenze di sinteticità ed ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c. si richiamano, tra le tante, le motivazioni, qui condivise, della sentenza Corte dei conti I Sez. d'Appello n. 457/2023. In particolare, in detta decisione si afferma: *"Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte e ricordato più di recente dalle Sezioni di appello (ex plurimus, Sez. II, n. 166/2019; Sez. I, n. 198 e n. 222 del 2020; Sez. III, n. 162 e n. 261/2022) " la diversa modulazione dell'esigenza di armonizzazione fra il regime previdenziale dei lavoratori privati, da un lato, e quello dei lavoratori pubblici, dall'altro, ha condotto ad interpretazioni contrastanti circa la modalità di computo del c.d. "bonus" spettante ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trovatisi, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nell'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio". La giurisprudenza sopra citata ha ritenuto che vada attribuita "prevalenza al dato letterale, ritenendo l'espressione "età pensionabile", contenuta nell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, un'endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997). Quest'ultima soluzione, accolta nell'impugnata sentenza, appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno sensibile alle suggestioni rinvenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore".*

Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento già espresso dalle pronunce su indicate che hanno stabilito come non vi siano, in fattispecie come queste, "appigli per ritenere che, in una prospettiva diacronica, il mutamento dell'età pensionabile sia totalmente neutralizzato dalla previsione della fonte normativa subordinata, che ha cristallizzato l'assetto valevole per il periodo in cui fu adottata [...]". In definitiva, nel calcolo del parametro alla (ed impregiudicati gli ulteriori limiti previsti dalla norma alla consistenza della pensione di inabilità) dovrà tenersi conto dell'età pensionabile quale tempo per tempo stabilita [...]".

Alla luce di quanto sin qui osservato, il ricorso va accolto ancorché soltanto parzialmente.

Come osservato dalla parte resistente, infatti, l'elevazione a 67 anni del limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio precedentemente previsto a 65 anni è intervenuta successivamente al collocamento a riposo della sig.ra D.L.. Pertanto, tenuto conto delle motivazioni che precedono, ferma restando la sussistenza delle altre condizioni (i.e. 40 anni e 80%) dovrà tenersi conto del requisito anagrafico vigente al momento del riconoscimento dell'intervenuta condizione di inabilità, ossia del compimento del 65esimo anno di età.

Da tanto consegue il riconoscimento, in favore di D. L. E., del diritto ad ottenere, con la medesima decorrenza, la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante l'attribuzione del *bonus* previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 calcolato come se ella fosse cessata dal servizio al compimento del 65° anno di età, con conseguente obbligo dell'INPS alla corresponsione di eventuali

arretrati pensionistici, maggiorati con interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, con rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

3. L'accoglimento soltanto parziale del ricorso e le oscillazioni giurisprudenziali che ancora di recente hanno caratterizzato le decisioni delle Sezioni territoriali sull'argomento, giustificano la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore di D. L. E., il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'attribuzione del bonus previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 calcolato come se ella fosse cessata dal servizio al compimento del 65° anno di età, condannando altresì l'INPS alla corresponsione di eventuali arretrati pensionistici, maggiorati con interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, con rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
- Spese di lite compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 luglio 2025

Pubblicata il 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio PensioniDott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)**DECRETO**

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **D. L. E.** c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio PensioniDott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)